



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3302817

SUCCURSALE VIA REZIA - tel.031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: www.caioplinio.it E-Mail cpsecond@tin.it - caplise@tin.it

Regolamento viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. - 2005/06

I viaggi e le visite d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari scolastiche; tendono a precisi scopi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell'educazione alla salute e allo sport, sia su quello educativo/comportamentale, e contribuiscono a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

Art.1

Ad inizio anno scolastico il Collegio dei Docenti si fa promotore dei criteri generali relativi ai viaggi e alle visite.

Art. 2

I viaggi d'istruzione vanno progettati dal Consiglio di Classe.

Ad inizio anno il Consiglio, composto dalla sola componente docenti, ipotizza le finalità del viaggio e delle visite tenendo conto della programmazione didattica.

La preparazione viene effettuata dai docenti del Consiglio di Classe, ciascuno secondo le proprie competenze, che provvederanno a trasmettere le necessarie informazioni predisponendo materiale didattico adeguato e prevedendo momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute.

Il docente accompagnatore deve essere pienamente consapevole della programmazione della visita.

E' opportuno che gli stessi studenti partecipino alla programmazione dell'attività

Art. 3

Il Consiglio di Classe, alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, approva l'effettuazione del viaggio/visita di istruzione con la firma della maggioranza assoluta dei componenti sottoscrivendo l'apposita richiesta di partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate.

Art. 4

Gli insegnanti accompagnatori, scelti fra i docenti della classe, devono essere almeno uno ogni 15 alunni, e, eccezionalmente, uno ogni 18 alunni e mai meno di due se la classe effettua il viaggio da sola, ed impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l'obbligo della vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione. In ogni caso, il Consiglio di Classe designa un insegnante supplente, per eventuali impreviste sostituzioni. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, consegneranno al Dirigente Scolastico, una breve relazione scritta sull'andamento del viaggio, segnalando anche eventuali disfunzioni verificatesi. E' preferibile che ciascuna classe abbia un proprio insegnante come accompagnatore.

Art. 5

Richieste di autorizzazione incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.

Art.6

E' opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato. In ogni caso è richiesta la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni della classe. Per gli alunni minorenni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà

Art.7

Le delibere del Consiglio di Classe vengono approvate nell'aspetto didattico dal Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44, una volta ricevuta comunicazione delle proposte dei vari Consigli di Classe e acquisita la delibera del Consiglio di Istituto, provvede ad indire le gare d'appalto tra le agenzie specializzate in turismo scolastico tenendo anche conto delle relazioni dei viaggi effettuati negli anni precedenti. Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi.

Art.8.

Per ciascuna classe dell'istituto sono consentite fino a due visite guidate di un giorno, esclusa la partecipazione ad eventi di particolare interesse culturale e didattico.

Per le classi prime e seconde il Consiglio di Classe può approvare un viaggio di istruzione non superiore a due giorni di lezione. Per le classi terze e quarte il Consiglio di Classe può deliberare un viaggio non superiore a quattro giorni di lezione e per le classi quinte non superiore a sei giorni di lezione. I viaggi all'estero sono previsti solo per le classi quinte. Eccezionalmente, e solo per esigenze legate alle lingue straniere studiate nel rispettivo corso di studio, potranno essere autorizzati viaggi di istruzione all'estero per gli alunni delle classi terze e quarte.

Art. 9

I costi del viaggio d'istruzione saranno a totale carico degli studenti.

Al fine di ridurre i costi di partecipazione è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto.

Art.10

Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio dovranno essere tali da consentire la partecipazione a tutti gli alunni della classe. Infatti ogni anno il Consiglio d'Istituto su proposta della commissione stabilirà il tetto di spesa massimo auspicabile per ogni tipologia di viaggio comprensivo di mezza pensione.

Art. 11

Il Consiglio d'Istituto può deliberare un contributo alle spese delle famiglie, entro gli ambiti e con le modalità previste dalla vigente normativa a sostegno del diritto allo studio.

Art. 12

Solo previo avviso della Dirigente Scolastica si provvederà a versare la propria quota di partecipazione. Ciascun alunno effettuerà il versamento tramite modulo di c.c.postale o bancario.

consegnerà la ricevuta ai rappresentanti di classe che, dopo aver stilato un elenco, consegnerà il tutto al D.S.G.A. Vi è inoltre la possibilità che una intera classe o più classi, possano versare le quote in un unico bollettino o con un'unica distinta. In questo caso saranno i rappresentanti dei genitori a farsi carico della raccolta e a effettuare il versamento. Le modalità di raccolta delle quote potrà essere concordata con il docente coordinatore.

Art. 13

Le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, spettacoli teatrali, visite a sedi istituzionali e camminate di interesse ambientale e naturalistico, comunque raggiungibili e visitabili in un solo giorno.

Sia per le visite che per i viaggi, occorrono:

- almeno tre preventivi chiesti dal Dirigente Scolastico per la comparazione da parte della Giunta Esecutiva;
- dichiarazione scritta del Vettore di rispettare tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle norme vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e di coperture assicurative.

Art. 14

Per le visite guidate non valgono le date di scadenza di presentazione delle domande previste per i viaggi d'istruzione. Esse andranno presentate in tempo utile per ottenere il consenso del Capo d'Istituto.

Art. 15

E' vietato effettuare visite e viaggi di istruzione nell'ultimo mese delle lezioni. E' possibile derogare a tale divieto solo per l'effettuazione di visite connesse ad attività sportive scolastiche nazionali e internazionali, a particolari eventi culturali o ad attività collegate con l'educazione ambientale.

Art. 16

Non è consentito effettuare viaggi e visite in coincidenza di scrutini, elezioni scolastiche o altri particolari attività istituzionali della scuola.

Art. 17

Gli alunni che non partecipano ai viaggi e alle visite di istruzione hanno l'obbligo della frequenza nel periodo della loro effettuazione.

Art. 18

Gli alunni che partecipano alle attività hanno l'obbligo della frequenza il giorno successivo al rientro.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e alle circolari e ordinanze ministeriali in materia.